



Studi dentistici - Autorizzazione di cui all'art.193 del T.U. delle leggi sanitarie (R D 27 luglio 1934, n.1265). Chiarimenti

Alcuni Ordini professionali degli odontoiatri e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri hanno chiesto l'intervento di questo Ministero in merito alla qualificazione giuridica degli studi professionali degli odontoiatri, atteso che l'estensione a tali strutture del disposto di cui all'articolo 193 del T.U. delle leggi sanitarie in oggetto, ad avviso dei richiedenti, non sembra pertinente; la speciale autorizzazione del Sindaco per l'attivazione di ambulatori, case ed istituti di cura medico-chirurgica ecc., prevista dalla norma, ove estesa agli studi professionali predetti, provocherebbe, in mancanza dell'autorizzazione sindacale, ora dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, la chiusura degli studi in questione indipendentemente dal procedimento penale. Ciò risulta anche dai rapporti del Comando Carabinieri per la sanità in relazione a indagini delegate da alcune autorità giudiziarie siciliane.

L'esigenza di garantire l'assistenza odontoiatrica alla popolazione utente, pur nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi giudiziari, impone la necessità di chiarire la ratio della norma contenuta nell'articolo 193 del T.U. in oggetto, che ha le sue fonti nelle leggi 22/12/1888, n.5849, 10/7/1910, n. 455, 23/6/1927, n. 1187, trasfuse poi nel T.U. delle leggi sanitarie tuttora vigente.

Il contenuto dell'art.193 va letto congiuntamente con quanto dispone l'articolo 100 della stesso T.U. in ordine ai presupposti ed alle condizioni per l'esercizio della professione medica, oggi estesa a quella degli odontoiatri; in tale norma si legge che l'esercizio della professione medica richiede il conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione e la **registrazione** del relativo diploma **nell'ufficio comunale**. Il primo requisito secondo le istruzioni diramate nel 1928 dall'allora vigilante Ministro dell'interno, **costituisce la prova del possesso della**

specifica capacità e competenza ad esercitare la professione, mentre la registrazione del titolo presso l'ufficio del Comune ove si intende esercitare la professione è mezzo agevole per le autorità ed eventualmente anche per i privati per il controllo della sussistenza del titolo.

Detto chiarimento risultante da atti ufficiali coevi alle disposizioni trasfuse poi nel T.U. delle leggi sanitarie del 1934 evidenzia che la professione in concreto esercitata dal medico e dall'odontoiatra è soggetta alla vigilanza della competente autorità comunale in forza della registrazione del titolo abilitante l'esercizio della professione sanitaria in argomento.

Per contro l'articolo 193 del T.U. citato attiene ad altre fattispecie comunque contenute nel Capo V (dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria), sezione IX (dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti) con l'obbligo della speciale autorizzazione prefettizia **dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità e dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni di legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede**. Il procedimento predetto già distanzia la posizione dello Studio medico dall'Ambulatorio.

Le istruzioni ministeriali dell'epoca hanno già chiarito che *dal novero degli istituti soggetti a preventiva autorizzazione (ex art.193) devono, invece, ritenersi esclusi gli studi e Gabinetti dei professionisti liberi esercenti, ancorché in essi si compiano, come avviene per talune specialità (odontoiatri, dermosifilopatia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, ecc.) atti curativi. In altri termini - chiarisce ancora il Ministero dell'Interno - l'autorizzazione è richiesta soltanto per gli istituti che abbiano una interna organizzazione di mezzi e di personale, diretta alla cura di talune malattie e all'assistenza di speciali stati*

fisiologici o patologici dell'organismo umano, e, in relazione alla loro funzione assumono una individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera professionale. Ma quando questa organizzazione a sé manca, quando lo Studio o Gabinetto si identifica, sotto il riflesso dell'attività professionale, con la persona che tale attività direttamente vi esercita, l'autorizzazione del sindaco si risolverebbe in una superflua duplicazione del titolo di abilitazione professionale.

Il richiamo dei chiarimenti che precedono, diretti ai prefetti dell'epoca, evidenzia l'esigenza fin d'allora avvertita di definire l'ambito della distinta vigilanza governativa sull'esercizio della professione sanitaria medica e odontoiatrica, nel caso di specie, che si esprime, da un lato, con la registrazione del titolo professionale (articolo 100) quando questa si estrinsechi in attività libero professionale, e, dall'altro, con l'autorizzazione preventiva dell'ambulatorio o casa di cura qualificata come impresa autonoma e distinta dai sanitari che ivi operino (articolo 193).

Tale distinzione si ritiene debba tuttora sussistere e in tal senso è il chiarimento nei confronti delle istituzioni pubbliche quali gli Ordini professionali dei Medici e degli Odontoiatri e della relativa Federazione nazionale, nonché nei confronti delle competenti regioni.

A tale chiarimento questo Dicastero farà seguire le opportune disposizioni regolamentari afferenti la disciplina ordinistica di propria competenza, da redigere sentite la Federazione degli Ordini interessati, le Regioni e le Province autonome in indirizzo, analogamente a quanto individuato sulle strutture sanitarie veterinarie private con DM 20/9/1996 (G.U. n.294 del 16/12/19996).

A tal fine, in via preventiva, si gradirà ricevere le osservazioni e proposte delle istituzioni in indirizzo.

Il Ministro On. Rosaria Bindi